



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

NUMERO 1 – “AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER COD. CIV. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI”

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ITALIAN DESIGN BRANDS S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 16 NOVEMBRE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di Italian Design Brands S.p.A. (“**IDB**” o la “**Società**”) di approvazione dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (TUF), dell’art. 144-*bis* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (**Regolamento Emittenti**), nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (**Regolamento MAR**), del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016, relativo alle condizioni applicabili al riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (**Regolamento Delegato**), della ulteriore normativa comunitaria e nazionale di attuazione (insieme al Regolamento MAR e al Regolamento Delegato, **Normativa sugli Abusi di Mercato**) e delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l’art. 13 del Regolamento MAR (**Prassi di Mercato Ammesse**).

La presente relazione illustrativa (**Relazione illustrativa**), redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF e degli articoli 73 e 84-ter, nonché dello Schema 4 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, illustra le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.

1. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea la richiesta di autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto di azioni ordinarie della Società e di disposizione delle stesse nel rispetto della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle Prassi di Mercato Ammesse al fine di:

- (i) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie da destinare a servizio di operazioni coerenti con le linee di sviluppo strategiche della Società in vista o nell’ambito di accordi con *partner* strategici, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di alienazione e/o scambio, permuta, concambio,

conferimento, cessione o altro atto che comprenda l'utilizzo delle azioni proprie per l'acquisizione o cessione di partecipazioni o pacchetti azionari oppure altre operazioni di finanza straordinaria;

- (ii) impiegare le azioni proprie per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l'andamento regolare delle contrattazioni, in conformità con le disposizioni della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle Prassi di Mercato Ammesse.

2. NUMERO MASSIMO, LA CATEGORIA E IL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE L'AUTORIZZAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione richiede all'Assemblea di autorizzare un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, anche su base rotativa, di azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, fino ad un numero massimo pari a n. 2.000.000, fermo restando che il numero di azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate non potrà in ogni caso eccedere il numero massimo consentito dalla legge (ad oggi rappresentato da un numero di azioni non superiore al 20% del capitale sociale), da determinarsi anche in funzione delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti e del capitale sociale esistente (anche per effetto di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione) al momento di ogni acquisto.

3. INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO DI ACQUISTO AL QUALE SI RIFERISCE L'AUTORIZZAZIONE

Alla data della presente Relazione il capitale sociale sottoscritto e interamente versato della Società è pari ad euro 26.926.298, rappresentato da n. 26.926.298 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Alla data della presente Relazione la Società non detiene azioni proprie e le società incluse nel perimetro di consolidamento della Società non detengono azioni di IDB.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2357, primo comma, cod. civ., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio dell'esercizio regolarmente approvato, dovendosi inoltre considerare anche gli eventuali vincoli di indisponibilità insorti successivamente e fino alla data della relativa delibera. La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, come anche la verifica delle informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferisce l'autorizzazione, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, sarà oggetto di verifica di volta in volta all'atto dell'acquisto.

Si precisa che, a fronte dell'esercizio dell'autorizzazione richiesta e del conseguente acquisto di azioni proprie, la Società costituirà una riserva denominata "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" (per l'importo pari al prezzo pagato) mediante l'utilizzo di utili distribuibili e/o riserve disponibili. Le poste disponibili che saranno utilizzate per l'acquisto di azioni proprie rimarranno iscritte a bilancio nella loro originaria appostazione, ma diverranno indisponibili in misura pari all'utilizzo che ne sarà fatto per effettuare l'acquisto delle azioni proprie.

4. DURATA PER LA QUALE L'AUTORIZZAZIONE È RICHIESTA

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, secondo comma, cod. civ., ovverosia 18 (diciotto) mesi dalla data di autorizzazione da parte dell'Assemblea.

L'autorizzazione all'alienazione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.

5. CORRISPETTIVO MINIMO E CORRISPETTIVO MASSIMO

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo d'acquisto e di alienazione di azioni proprie sia stabilito di volta in volta, per ciascuna giornata di operatività, come segue:

- (i) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui agli art. 5 del Regolamento MAR e all'art. 3 del Regolamento Delegato;
- (ii) il prezzo di alienazione di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di vendita, diminuito del 20%, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui all'art. 5 del Regolamento MAR e all'art. 3 del Regolamento Delegato.

Il limite di corrispettivo in caso di alienazione non troverà peraltro applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.). In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della Normativa sugli Abusi di Mercato, delle Prassi di Mercato Ammesse, nonché delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A e delle raccomandazioni Consob.

Il limite di corrispettivo in caso di acquisto non troverà applicazione qualora sul mercato si verificino circostanze di carattere straordinario.

6. MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI SARANNO EFFETTUATI

L'effettuazione degli acquisti avverrà sui mercati regolamentati, garantendo la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità operative di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione fra quelle stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato all'art. 132 del TUF e all'art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate anche attraverso il ricorso a procedure di offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dalle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di *reverse accelerated bookbuild* o altri meccanismi accelerati similari).

Gli atti di disposizione potranno essere effettuati anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire sul mercato ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni

o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie. La Società potrà inoltre impiegare le azioni per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, al fine di facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l'andamento regolare delle contrattazioni. Le operazioni di disposizione si propongono possano essere eseguite con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di *accelerated bookbuild* o altri meccanismi accelerati similari), il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

La richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione anche di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato.

La società potrà delegare a un intermediario specializzato l'incarico di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione agirà nel rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 144-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, nonché degli obblighi informativi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle citate Prassi di Mercato Ammesse.

7. INFORMAZIONI ULTERIORI

Con particolare riferimento alla richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, si precisa che, allo stato, tale richiesta non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie sono di norma escluse dal calcolo del capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, previsto dall'art. 106 del TUF. Tale previsione, tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, non si applica qualora il superamento delle soglie di cui all'art. 106 del TUF consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera assembleare che sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale (c.d. *whitewash*). Pertanto si informa che, nel caso in cui la delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie della Società fosse approvata con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) ai fini del calcolo del superamento, da parte di uno o più azionisti, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 TUF.

8. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione.

«L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Italian Design Brands S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di autorizzare l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, anche su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 2 milioni di azioni della Società, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ed ai seguenti termini e condizioni, nonché, in ogni caso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 596/2014 e della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione nonché delle prassi di mercato *pro tempore* vigenti ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 180, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 58/1998:
 - (a) le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del 18° (diciottesimo) mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
 - (b) il prezzo d'acquisto di azioni proprie per azione sia realizzato in conformità con le disposizioni regolamentari applicabili e sia stabilito di volta in volta, per ciascuna giornata di operatività, come segue:
 - (i) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui agli all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016;
 - (ii) il limite di corrispettivo in caso di acquisto non troverà applicazione qualora sul mercato si verificino circostanze di carattere straordinario;
 - (c) le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sui mercati regolamentati, garantendo la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità operative di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione fra quelle stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato all'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e all'art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob 11971/1999. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate anche attraverso il ricorso a procedure di offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob 11971/1999, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dalle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di *reverse accelerated bookbuild* o altri meccanismi accelerati similari);
 - (d) la Società, per dar corso all'acquisto delle azioni proprie, costituirà una riserva denominata "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" (per l'importo pari al prezzo pagato) mediante l'utilizzo di utili distribuibili e/o riserve disponibili. Le poste disponibili che saranno utilizzate per l'acquisto di azioni proprie rimarranno iscritte a bilancio nella loro originaria appostazione, ma diverranno indisponibili in misura pari all'utilizzo che ne sarà fatto per effettuare l'acquisto delle azioni proprie;
2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni (nonché, in ogni caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato *pro tempore* vigenti ammesse da Consob):
 - (a) le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento senza limiti temporali;

- (b) le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire sul mercato ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie. La Società potrà inoltre impiegare le azioni per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, al fine di facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l'andamento regolare delle contrattazioni. Le operazioni di disposizione si propongono possano essere eseguite con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di *accelerated bookbuild* o altri meccanismi accelerati simili), il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione;
- (c) il prezzo di alienazione di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di vendita, diminuito del 20%, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016. Il limite di corrispettivo per l'alienazione non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.); in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione, della prassi di mercato *pro tempore* vigenti ammesse da Consob, delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A e delle raccomandazioni Consob;
- (d) con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, ogni altro termine, modalità e condizione delle disposizioni delle azioni che verrà ritenuto più opportuno;
3. di conferire al Presidente, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento ad intermediari di un incarico per il coordinamento ed esecuzione delle relative operazioni, e provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente».

Milano, 11 settembre 2023

per il Consiglio di Amministrazione di Italian Design Brands S.p.A.

Il Presidente - Andrea Sasso

